N. <u>00366/2024</u> REG.PROV.COLL. N. 00419/2023 REG.RIC.

Pubblicato il 06/11/2024





REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 419 del 2023, proposto dal signor rappresentato e difeso dagli avvocati Sabrina Callina e Roberto Beretta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria *ex lege* in Trieste, piazza Dalmazia, 3;

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e Comando Legione Carabinieri "Friuli Venezia Giulia", non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

della Scheda Valutativa – Documento Caratteristico n. d'ordine relativa al servizio prestato dal ricorrente per il periodo dal 3.1.2023 al 30.8.2023 consegnata al con firma per presa conoscenza e visione in data 4.10.2023;

di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali o collegati anteriori e

successivi, ancorché non conosciuti dal ricorrente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2024 la dott.ssa Manuela Sinigoi e udito per il Ministero intimato l'Avvocato distrettuale dello Stato come specificato nel verbale. Nessuno comparso per il ricorrente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, dei Carabinieri con incarico di addetto e referente informatico, chiede l'annullamento della scheda valutativa in data 2 settembre 2023, relativa al periodo di valutazione 3 gennaio – 30 agosto 2023, così come successivamente rettificata, compilata per "variazione del rapporto di dipendenza col compilatore per trasferimento del compilatore", che reca la qualifica finale di 'superiore alla media'.

Ne denuncia, invero, l'illegittimità sulla scorta di un unico articolato motivo di diritto, così rubricato "Violazione degli artt. 688 - 692 - 693 DPR 90/2010 (TUOM) - eccesso di potere per carenza di istruttoria - Difetto dei presupposti di fatto - Eccesso di potere - Insufficienti motivazioni - Manifesta illogicità e irragionevolezza - violazione del principio di armonicità", con cui lamenta, in estrema sintesi, che la flessione della valutazione, da eccellente a superiore alla media, in particolare con riguardo alle "Qualità fisiche morali e di carattere" ovvero a "tratti distintivi" che reputa "immodificabili", quali il 'Vigore Fisico', il 'Vigore Mentale e la Capacità di Concentrazione, l'Esemplarità', la 'Forza di Carattere e Determinazione' e la 'Lealtà', s'appalesa violativa delle disposizioni normative di riferimento e, al contempo, inficiata da eccesso di potere per carenza di istruttoria, difetto dei presupposti di fatto, insufficienti motivazioni e manifesta

illogicità e irragionevolezza. Sottolinea, in particolare, che "non sussiste alcun elemento, né l'amministrazione ne dà conto, che possa indurre a ritenere che (...) possa avere avuto un calo così vistoso del suo rendimento in pressoché tutte le aggettivazioni, sia relative alle sue qualità personali, che non sono modificabili nel tempo (e soprattutto in un tempo così breve) sia con riferimento alle sue qualità professionali, le cui capacità, una volta acquisite, non possono sicuramente regredire".

Evidenzia, inoltre, "totale disarmonia, se non contraddittorietà, rispetto ad alcuni punti della scheda valutativa (...) impugnata", in particolare laddove, nel giudizio finale (del compilatore) si legge che ha "un comportamento ed una maturità che non si addicono al grado e alle funzioni ricoperte", nel mentre nella valutazione della qualità "esemplarità" viene definito come un militare che "si pone come buon esempio di correttezza, rettitudine e coerenza" e in quella della "forza di carattere e determinazione" come "Molto determinato e sicuro".

Il Ministero della Difesa, costituito, ha diffusamente controdedotto alle avverse censure e concluso per la loro reiezione, anche rinviando alle cd. relazioni "esplicative" successivamente redatte dal Compilatore e dal I Revisore, prodotte in giudizio.

Il ricorrente, con memoria ex art. 73 c.p.a., dimessa in vista dell'udienza pubblica del 24 ottobre 2024, ha ribadito gli assunti già svolti e controdedotto alle relazioni redatte a posteriori dagli organi valutatori.

L'affare è stato, quindi, chiamato all'udienza su indicata e, poi, introitato per la decisione.

Il ricorso è fondato.

Il Collegio non ignora che "La giurisprudenza amministrativa ha affermato, in più di una occasione, che «i giudizi formulati dai superiori gerarchici con le schede valutative sono espressione di discrezionalità tecnica, comportando una attenta valutazione delle capacità e delle attitudini proprie della vita militare, che come tali impingono direttamente nel merito dell'azione amministrativa e quindi

sfuggono alle censure di legittimità, salvo che non siano arbitrari, irrazionali, illogici ovvero basati su un evidente travisamento dei fatti che, peraltro, spetta al ricorrente dimostrare. Di conseguenza, proprio perché si tratta di valutazioni ampiamente discrezionali, fondate su apprezzamenti altamente sfumati di personalità dei graduati, tali giudizi non devono essere accompagnati da una motivazione particolarmente estesa e puntuale, essendo sufficiente che emerga in maniera chiaramente logica la giustificazione dell'eventuale giudizio negativo o non particolarmente favorevole. Da tale premessa discende che i limiti entro i quali sono sindacabili i giudizi di valutazione del personale, come quello in esame, essendo caratterizzati da ampia discrezionalità tecnica, sono decisamente ristretti, ammessi solo con riferimento ai parametri della abnormità, della manifesta illogicità, del travisamento dei presupposti di fatto.

La natura del potere esercitato comporta, altresì, che il giudizio complessivo espresso possa essere anche estremamente sintetico, trovando una puntuale corrispondenza nelle aggettivazioni che descrivono le singole voci, analiticamente elencate nella scheda valutativa e raggruppate in specifiche <parti> [...]. Inoltre, sotto il profilo diacronico, le valutazioni periodiche sono autonome le une dalle altre, si riferiscono a momenti particolari e devono limitarsi a riscontrare il comportamento dell'interessato, senza che possano esaminarsi vicende precedenti oggetto di diversi apprezzamenti confluiti in diverse schede o rapporti informativi (Cons. Stato, sez. IV, 27 aprile 2004, n. 2559).

Sempre in linea generale, si osserva che i giudizi contenuti nella scheda valutativa possono variare di anno in anno, senza che sia configurabile - in considerazione della potestà discrezionale attribuita alla P.A. in ordine alla valutazione del servizio reso - il vizio di eccesso di potere per contraddittorietà tra il giudizio afferente ad un anno e quelli espressi negli anni precedenti e senza che sussista, a riguardo, alcun obbligo di motivazione specifica, essendo necessaria un'adeguata motivazione solo ove si verifichi una notevole caduta di punteggio e l'oscillazione

dei coefficienti non si mantenga entro certi limiti (Cons. Stato, sez. IV, 9 ottobre 2002, n. 5353).» (ex aliis, Ta.r. per il Veneto n. 993 del 2016)" (TAR FVG, sez. I, 30 dicembre 2019, n. 570).

Ritiene, tuttavia, che, nel caso di specie, emergano profili di irragionevolezza e/o travisamento fattuale e/o grave *deficit* istruttorio, in grado di inficiare il giudizio espresso nei confronti del ricorrente, in particolare laddove – come reso evidente dalle relazioni redatte a fini difensivi dagli organi valutatori – non è stato tenuto in debita contezza la circostanza che il ricorrente è stato investito, nel periodo oggetto di valutazione, dello svolgimento di un duplice incarico. Oltre all'assolvimento delle regolari attività di competenza dell'Arma dei Carabinieri, ha dovuto attendere, infatti, anche all'incarico di referente informatico.

Le une e l'altro hanno, logicamente, risentito del fatto che il militare non ha potuto dedicarsi a tempo pieno al relativo disbrigo.

Se separatamente apprezzate - senza tenere, per l'appunto, conto dell'incidenza delle une nello svolgimento dell'altro e viceversa o, ancora, senza tenere conto della strutturazione dei turni di servizio - portano, tuttavia, a valutazioni non solo ampiamente opinabili, ma addirittura irragionevoli, in quanto disancorate dalla realtà degli eventi fattuali occorsi.

Un tanto emerge pianamente dal raffronto tra le notazioni riportate nelle su indicate relazioni del Compilatore e del I Revisore circa il rendimento ritenuto non eccellente del ricorrente nell'assolvimento delle prestazioni di spettanza, in particolare quelle di referente informatico, e le considerazioni svolte in merito dal ricorrente stesso, non confutate in alcun modo dalla difesa del Ministero intimato, che offrono un'evidenza diversa degli eventi occorsi e soprattutto mettono in luce talune incomprensioni di carattere "tecnico" tra il ricorrente, dotato di specifiche competenze in campo informatico, e i superiori gerarchici, che ne sono, invece, privi.

Ad avviso del Collegio, un tanto basta, in definitiva, per appalesare i vizi su indicati che affliggono il giudizio formulato nei confronti del ricorrente con riguardo al periodo che assume rilievo nel presente giudizio ovvero l'irragionevolezza delle argomentazioni addotte a giustificazione delle valutazioni, in termini di non eccellenza, di talune "qualità" del ricorrente e, conseguentemente, la qualifica finale *superiore alla media* attribuitagli.

Sulla scorta delle considerazioni e per le ragioni sin qui esplicitate, il ricorso va, pertanto, accolto, in quanto fondato, e, per l'effetto, va annullata la scheda valutativa impugnata.

Resta impregiudicata la successiva attività valutativa del Ministero intimato, che dovrà, però, conformarsi alla presente decisione.

Sussistono, in ogni caso, giusti motivi per compensare per intero tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla la scheda valutativa impugnata.

Compensa per intero le spese di lite tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità del ricorrente, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle sue generalità.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Carlo Modica de Mohac Di Grisi', Presidente Manuela Sinigoi, Consigliere, Estensore Claudia Micelli, Referendario L'ESTENSORE Manuela Sinigoi

IL PRESIDENTE Carlo Modica de Mohac Di Grisi'

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.